



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Lungomare Cristoforo Colombo, 89 - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 708791 centralino e-mail: cpvieste@mit.gov.it
- Posta certificata: cp-vieste@pec.mit.gov.it - Sito Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste>

ORDINANZA Nr. 02/2019

(Composizione minima degli equipaggi delle unità navali asservite ad impianti di acquacoltura in mare – presenza a bordo di personale non marittimo)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

- VISTA** la circolare intitolata Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento - n.001 in data 20.10.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, in cui viene ribadita l’opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla Circolare n. 001;
- VISTO** che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della Circolare n. 001 il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 – “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” ss.mm.ii;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 “Disciplina del rilascio delle licenze di pesca” dell’allora Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995);
- VISTO** il Decreto 29 settembre 1995 dell’allora Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali “Autorizzazione all’esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.266 del 14.11.1995);
- VISTA** la propria ordinanza n.21/2018 in data 11 giugno 2018 con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata nel Circondario Marittimo di Vieste;

VISTO il Dispaccio nr. 6221034 in data 09.06.1992 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Pesca Marittima avente come oggetto “Classificazione navi adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura – imbarco personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione del prodotto”;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo nr. 271 in data 27 luglio 1999 intitolato “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

VISTO l'art. 317 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 261, 264, 273, 274 e 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

TENUTO CONTO dell'esigenze connesse alle realtà locali del settore dell'acquacoltura;

CONSIDERATO che trattasi di unità navali asservite agli impianti, in concessione, di acquacoltura in mare con particolari caratteristiche tecniche in relazione all'esercizio dell'attività svolta;

CONSIDERATE le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

ORDINA

Art.1

Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le unità navali rientranti nella 5^a categoria di pesca professionale - asservite esclusivamente all'attività da svolgersi nello specchio acqueo in mare in concessione, sede di impianti di acquacoltura, piscicoltura, maricoltura, mitilicoltura presenti nel Circondario Marittimo di Vieste, munite di licenza di pesca rilasciata in conformità del Decreto 29 settembre 1995 dell'allora Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali citato nelle premesse.

Art. 2

Composizione delle tabelle minime di sicurezza

La composizione minima degli equipaggi delle unità navali munite di licenze di pesca per unità asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto in concessione in mare come indicato al precedente articolo 1) presenti nel Circondario Marittimo di Vieste, è così composta:

TABELLA COMPOSIZIONE E FORZA MINIMA DELL'EQUIPAGGIO

TIPO DI UNITA' NAVALE MUNITA DI LICENZE DI PESCA ASSERVITA ESCLUSIVAMENTE AD IMPIANTO DI ACQUACOLTURA IN MARE	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Unità navale a remi	1 persona	1 Conduttore per la pesca locale (art. 264 Reg. Cod. Nav.)
Unità navale fino a 3 (tre) TSL abilitate alla pesca costiera locale	2 persone <u>ovvero</u> 1 persona	1 Conduttore per la pesca locale (art. 264 Reg. Cod. Nav.) 1 Marinaio motorista (Art. 274 Reg. Cod. Nav.) <u>ovvero</u> 1 Conduttore/Marinaio motorista (art. 264 Reg. Cod. Nav. comma 3)
Unità navale superiore a 3 TSL e fino a 10 TSL abilitate alla pesca costiera locale	2 persone	1 Conduttore (art. 264 Reg. Cod. Nav.) 1 Marinaio motorista (Art. 274 Reg. Cod. Nav.) <u>ovvero</u> 1 Conduttore/ Marinaio motorista (art. 264 Reg. Cod. Nav. comma 3) 1 Marinaio
Unità navale superiore a 10 TSL e fino a 20 TSL abilitate alla pesca costiera locale	3 persone	1 Conduttore (art. 264 Reg. Cod. Nav.) 1 Marinaio motorista (Art. 274 Reg. Cod. Nav.) 1 Mozzo <u>ovvero</u> 1 Conduttore/ Marinaio motorista (art. 264 Reg. Cod. Nav. comma 3) 1 Marinaio 1 Mozzo

Art. 3

Presenza a bordo di personale non riportato sul ruolino equipaggio

A bordo delle unità navali asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi negli impianti in concessione in mare come indicato al precedente articolo 1), oltre al numero di personale marittimo indicato al precedente articolo 2) munito dei titoli professionali marittimi abilitativi, per ruolo e competenza a bordo, riportati nel ruolino di equipaggio - necessario per la condotta in totale sicurezza dell'unità navale, potrà essere presente a bordo, anche il personale maschile e femminile - pur non appartenente alla gente di mare – **in possesso di certificato attestante l'idoneità al nuoto e voga rilasciato da qualsiasi Autorità Marittima** - addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione del prodotto, nel limite massimo delle persone imbarcabili, riportato nel certificato delle annotazioni di sicurezza, e purché siano soddisfatte le pertinenti norme della sicurezza dei lavoratori, della navigazione e della salvaguardia della vita in umana in mare.

Il personale presente a bordo, non appartenente all'equipaggio indicato nel ruolino di equipaggio, potrà giustificare tale presenza a condizioni che lo stesso abbia un regolare contratto di lavoro con la cooperativa/società intestataria della concessione demaniale marittima relativa allo specchio di acqua in mare ed assicurato ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

Copia del contratto di lavoro relativo al personale presente a bordo, non riportato sul ruolino equipaggio, dovrà essere conservata a bordo a cura del Comandante di bordo, ed esibita, qualora richiesta, dagli organi addetti alla vigilanza.

Articolo 4

Piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 27 luglio 1999, n. 271

Gli Armatori e/o Proprietari delle unità navali asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi negli impianti in mare come indicato all'articolo 1), qualora intenzionati ad inserire a bordo delle figure particolari ovvero avere a bordo il personale indicato all'articolo 3) dovranno provvedere ad integrare l'esistente piano di sicurezza e/o la relazione sulla valutazione dei rischi al fine di garantire le attività di bordo in piena sicurezza.

Articolo 5

Adempimenti Amministrativi Obbligatorie

Il Presidente della Cooperativa, o il Comandante dell'unità navale o l'Armatore dovrà comunicare, all'Autorità Marittima competente, i nominativi e le generalità complete del personale non appartenente alla gente di mare che presta la propria opera a bordo delle unità navali asservite esclusivamente all'attività da svolgersi nello specchio acqueo in mare in concessione, sede di impianti di acquacoltura, piscicoltura, maricoltura, mitilicoltura presenti nel Circondario Marittimo di Vieste.

La predetta comunicazione, dovrà essere inviata al termine di ogni mensilità per iscritto con apposita nota per ciascuna nave o galleggiante ed inviata tramite e-mail o PEC all'Autorità Marittima.

Articolo 6
Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2019**.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dall'art. 1221 del codice della navigazione nonché di ogni altra vigente normativa sulle disposizioni e regolamentari a tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi, della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'orario di lavoro.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail/PEC, l'inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito istituzionale internet: www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, **04.02.2019**

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giuseppe Saverio ZACCARO